

DISPOSIZIONI ED INTEGRAZIONI AL P.S.C.

Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili

Le presenti disposizioni si attuano ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi e delle ordinanze regionali vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Tutti i soggetti interessati a vario titolo ad attuare nel cantiere o ad interfacciarsi con lo stesso dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni della normativa vigente, delle linee guida emanate dagli enti competenti e dalle disposizioni contenute nella presente, che, se necessario, andranno aggiornate in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria.

1- INFORMAZIONE

Il **datore di lavoro** informa tutti i lavoratori sulle regole comportamentali, organizzative e di igiene da adottare all'interno del cantiere.

L'informazione può avvenire:

- consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili,
- consegnando opuscoli informativi, dépliant esplicativi e materiale prodotto dagli OO.PP. di settore e dal Governo.

Il datore di lavoro e il lavoratore devono **dimostrare di aver dato e ricevuto la corretta informazione** attraverso la firma di un apposito modulo predisposto dal datore di lavoro, sulla base del modello denominato "**Modulo 1- Informazione Lavoratori**" predisposto nell'ambito delle Linee Guida siglate dalle parti sociali dell'edilizia in data 24/03/2020 e s.m.i. Il lavoratore prende atto altresì dell'informativa sul trattamento dei dati personali "**Modulo 4- Informativa sul trattamento dei dati personali**".

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile dell'informazione ai propri **subappaltatori**, siano essi imprese esecutrici o lavoratori autonomi, nonché agli altri **soggetti diversi dai lavoratori** (ad es. fornitori esterni, tecnici, visitatori ecc.) e deve darne conto con le modalità di cui al paragrafo precedente.

Per i soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro deve predisporre **specifiche indicazioni**. È consigliabile trasmettere tali procedure per via telematica, prima dell'ingresso in cantiere, qualora sussistano visite non preventivamente organizzate, le quali oltre ad essere altamente sconsigliabili, devono avere carattere eccezionale, il datore di lavoro dovrà comunque aver predisposto la documentazione cartacea da conservare in cantiere e da sottoporre agli interessati prima dell'accesso, dimostrando di averlo fatto.

Il **lavoratore autonomo incaricato direttamente dal committente/responsabile dei lavori** e che attui in cantieri in cui sono presenti altre imprese e lavoratori autonomi, deve prendere visione e attuare le misure indicate nel presente documento e nel Linee Guida siglate dalle parti sociali dell'edilizia in data 24/03/2020 e s.m.i, deve altresì prendere visione delle disposizioni dell'impresa affidataria principale.

Le principali informazioni da fornire sono:

- **obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali**. Informare quindi, tempestivamente, le condizioni di salute il medico di famiglia e l'autorità sanitaria (num. 1500 o 112), non recarsi presso il pronto soccorso. Informare il datore di lavoro.
- **Modalità adottate dal datore di lavoro per la rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso in cantiere. Va sottolineato che le modalità devono avvenire garantendo la sicurezza dell'operatore che**

effettua la rilevazione e del soggetto sottoposto alla rilevazione. Poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali e sul loro trattamento.

- **Obbligo di non accedere o di permanere presso la sede dell'azienda e/o in cantiere, qualora successivamente all'ingresso si riscontrino condizioni di pericolo quali ad esempio: sintomi influenzali, temperatura elevata, contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti. Dichiarare tempestivamente la sussistenza delle condizioni di pericolo. Il datore di lavoro deve immediatamente informare il Committente/Responsabile dei lavori e il C.S.E. Si prenda visione delle disposizioni specifiche nel capitolo n. 7 relativo alla gestione di una persona sintomatica in cantiere;**
- **l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;**
- **l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);**
- **l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;**

2- MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso di qualsiasi soggetto al cantiere è vincolato alla preventiva rilevazione della temperatura corporea.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa dovrà esplicitare le modalità con cui intende operare la rilevazione e darne conto attraverso apposita modulistica sul modello del "**Modulo 2-Registrazione temperatura corporea**" predisposto nell'ambito delle Linee Guida siglate dalle parti sociali dell'edilizia in data 24/03/2020 e s.m.i.

I lavoratori autonomi incaricati direttamente dal committente/responsabile dei lavori dovranno anch'essi dare prova della misurazione della temperatura corporea.

Il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le misure per evitare assembramenti e promiscuità degli operatori a partire dall'accesso all'area di cantiere. Inoltre è preferibile, nei limiti delle possibilità e delle condizioni organizzative, che vengano mantenuti gli stessi lavoratori presso il medesimo cantiere al fine di limitare la possibilità di incrementare i contatti.

L'accesso al cantiere è interdetto a tutti coloro che, all'atto della rilevazione e quindi prima dell'effettivo accesso al cantiere, presentino una temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°. Al verificarsi di questa situazione, il soggetto interessato deve essere isolato, fornito di d.p.i. (minimi mascherina e guanti) qualora non ne stia già facendo uso. L'isolamento deve avvenire in luogo non accessibile ad altri lavoratori, quindi sono da escludersi le infermerie di sede, individuato preventivamente dal datore di lavoro all'interno del proprio P.O.S. e comunicato a tutti i lavoratori, subappaltatori, al C.S.E. e al committente/responsabile dei lavori. Procedere contattando immediatamente il medico curante del soggetto e attenersi alle sue disposizioni. Contattare altresì il datore di lavoro, il R.U.P. e il C.S.E.

E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Il lavoratore ne deve dare comunicazione attraverso **"Modulo 2-Registrazione temperatura corporea"** che il datore di lavoro è tenuto a far compilare.

3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

L'ingresso di persone terze in cantiere deve essere il più possibile ridotto ed avere carattere eccezionale.

All'atto dell'ingresso di persone distinte dai lavoratori, il datore di lavoro deve effettuare una adeguata ed esaustiva informazione, secondo i criteri del capitolo 1, e darne conto attraverso un modulo il cui modello è **"Modulo 3-Autocertificazione della temperatura corporea"**

Il datore di lavoro deve individuare **procedure di ingresso, transito ed uscita** con percorsi dedicati e tempistiche predeterminate al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale già presente in cantiere. Il preposto dovrà far rispettare la viabilità e i percorsi.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, **il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.** Lo scambio di documentazione deve avvenire preferibilmente in modalità telematica, qualora sia necessario avvalersi di documentazione cartacea per eventuali firme e passaggi di mano dovranno essere utilizzate mascherine e guanti monouso.

I visitatori, qualora risulti acclaratamente motivato il loro ingresso, dovranno sottostare a tutte le regole e indicazioni che vigono in cantiere.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** di:

- **locali e ambienti chiusi**, quali: baracche di cantiere, spogliatoi, wc chimici ecc.;
- **mezzi d'opera, mezzi di lavoro, macchine** quali: auto di servizio, auto a noleggio, gru, cabina di guida, cabina di pilotaggio, escavatori, montacarichi ecc.;
- **postazioni di lavoro fisse e attrezzature** quali: pulsantiera della sega circolare, della betoniera a bicchiere, quadri comando, manici di utensili manuali ed elettroutensili ecc.;
- **in generale tutto quanto a contatto con le mani degli operatori.**

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere prima, durante e al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere, ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere eseguite inderogabilmente nel rispetto delle norme di sicurezza e i lavoratori forniti degli idonei indumenti e d.p.i. Questi ultimi devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che **le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche**, in particolare assicurino il **frequente e minuzioso lavaggio delle mani**, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.

Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei **mezzi detergenti e disinfettanti per le mani** (ad es. soluzioni idroalcoliche). Tali mezzi dovranno essere **sempre presenti** presso il cantiere ubicati in punti strategici quali in prossimità dell'ingresso del cantiere o dei baraccamenti.

6- DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

E' necessario che il datore di lavoro di concerto con il D.L., il R.U.P. e il C.S.E. individui una diversa **organizzazione delle lavorazioni**, tramite sfasamenti temporali e spaziali o con l'utilizzo di diversi apprestamenti che garantiscano di mettere in atto la lavorazione senza criticità di sovraffollamento, promiscuità ed eccessiva vicinanza.

Qualora ciò non sia possibile è necessario che il lavoratore indossi **tutti i d.p.i. che evitino il contatto diretto**, sia esso tattile o per scambi di fluidi (sudore, aria di respirazione, lacrime, saliva ecc.) quali: mascherine conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie, guanti monouso, occhiali, indumenti, cuffie ecc. Tutti i d.p.i. devono essere smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti.

I preposti devono vigilare sull'applicazione delle precedenti indicazioni e qualora non vi siano le condizioni per rispettarle o non siano rispettate interrompe immediatamente la lavorazione. Dà informazione dell'interruzione al datore di lavoro che individua le misure da adottare, tra cui anche la chiusura totale del cantiere e sanificazione di tutti i luoghi.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche tute usa e getta.

La distanza interpersonale deve essere rispettata anche durante ogni spostamento e sui mezzi di trasporto. In merito a questi ultimi se non è possibile organizzare il trasporto di persone individualmente o con distanza di almeno un metro, vanno utilizzati i d.p.i. indicati nel paragrafo precedente e comunque assicurare la pulizia di maniglie, portiere, volante, cambio ecc. con specifici detergenti e mantenendo una adeguata areazione del veicolo.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

7- GESTIONE DI UNA PERSONA ASINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al preposto che dovrà procedere al suo isolamento, nel luogo preventivamente individuato dal datore di lavoro e di cui al capitolo 2 paragrafo 5, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e avvisare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il datore di lavoro ne deve dare tempestivamente notizia al committente/responsabile del lavoro, al C.S.E. e al D.L.

Il datore di lavoro sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie adoterà le misure necessarie quali: chiusura dell'area di cantiere, sanificazione totale ecc.

8- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

9- RICHIESTA DICHIARAZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ANTI CONTAGIO

Ogni appaltatore, anche quale datore di lavoro deve trasmettere ai Coordinatori per la sicurezza prima dell'inizio dei lavori e contemporaneamente al proprio POS, le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione del RSPP aziendale che tutto il personale ha ricevuto la necessaria istruzione ed è formato sulle precauzioni da tenere contro i rischi derivanti dal virus COVID-19 ;
- Dichiarazione che il preposto di cantiere ha ricevuto la necessaria istruzione ed è formato sul comportamento da tenere affinché all'interno del cantiere siano osservate tutte le possibili precauzioni contro i rischi derivanti dal virus COVID-19
- Dichiarazione in cui viene fornito il nominativo di colui che potrà eventualmente affiancare il preposto per la sicurezza nello svolgere l'attività di misurazione della temperatura corporatura prima ingresso in cantiere con precisa indicazione dello strumento che sarà utilizzato.
- Dichiarazione di aver fornito a tutti i lavoratori idonei DPI a norma contro possibili contagi ed elenco di tali DPI - Dichiarazione di aver verificato che anche le sue ditte subappaltatrici applicano tutte le precauzioni necessarie contro i rischi derivanti dal virus COVID 19

Bergamo, Aprile 2020

Ing. Margherita Bana

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale
(firmato digitalmente)